

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 30-09-20

Oggetto: INTERVENTI SULLA TARI ANNO 2020 CONSEGUENTI ALLA CRISI ECONOMICA DETERMINATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MATRICARDI DANIEL	P	SPACCAPANICCIA PIERO	A
EUSEBI MASSIMILIANO	P	ERCOLI MASSIMO	P
CAPRIOTTI MAICOL	P	Breccia Mirella	P
COCCI GRAZIELLA	P	SIMONELLA MICHELE	P
ANGELICI GIOVANNA	P	CANNELLA MICHELE	P
TASSOTTI RAFFAELE	P		

risultano presenti e assenti gli assessori:

LEONARDI SAMUELE	P
SPECA DANIELA	P

Assegnati n. 11 In carica n. 11 presenti n. 10 assenti n. 1.

Assiste in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Pasqualini Stefania

Assume la presidenza il Signor **MATRICARDI DANIEL** in qualità di Sindaco

Constatata la legalità della seduta, Il Presidente, dichiara aperta la stessa, ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE : UFFICIO FINANZIARIO

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA : Matricardi Daniel

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : Matricardi Daniel

Oggetto: INTERVENTI SULLA TARI ANNO 2020 CONSEGUENTI ALLA CRISI ECONOMICA DETERMINATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l' imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

DATO ATTO, tuttavia, che l' art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto notevoli modificazioni alla normativa in materia tributi comunali;

VISTO, in particolare, il comma 738 dell' art. 1 della citata Legge n. 160/2019, il quale ha stabilito che, a decorrere dall' anno 2020 è abolita l'Imposta Unica Comunale "IUC", ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), pertanto l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783 e risulta, pertanto, soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

CONSIDERATO che, secondo il comma 683, dell'unico articolo della citata legge n. 147 del 2014, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

ATTESO che successivamente a quanto sopra riportato, sono intervenuti i provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate misure urgenti in materia di gestione, contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS), ovvero Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura Italia), Decreto Legge 25/3/2020 n. 19, Decreto Legge 8/4/2020 n. 23 (Decreto Liquidità), Decreto Legge 19/5/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), nonché i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020;

PRESO ATTO dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTO, in particolare, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, all'art. 107, ha previsto un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio, stabilendo infatti:

- al comma 1, che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 maggio 2020; termine differito ulteriormente al 31 luglio 2020 in sede di conversione in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- al comma 4: che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari, previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020;
- al comma 5: che per il 2020 le tariffe Tari possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 può essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre 2020, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023;

ATTESO che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale e tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, l'ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 recante "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*", è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, adottando misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, secondo cui, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha previsto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni;

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto dei suddetti provvedimenti di emergenza sanitaria, diverse categorie di utenza non domestica sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e della necessità di prevenire per quanto possibili i contagi da coronavirus;

RAVVISATA la necessità di garantire misure di sostegno per le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

VISTO l'art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato dal Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 art. 2 il quale dispone che: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";

ATTESO che, anche sulla base di quanto chiarito dall'IFEL con nota del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*, si può ritenere che le riduzioni rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale. Infatti, la minor produzione di rifiuti influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata, che non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Per cui la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti;

CONSIDERATO inoltre che, secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel citato comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, non sembra rappresentare un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative Tari con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 138 del Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34, è stato disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 1, del citato Decreto Legge n. 8 del 2020;

Visto il decreto ministeriale del 28/02/2020 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2020/2022;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n.18, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis), del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, con il quale è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2020/2022;

RITENUTO, quindi che il Consiglio Comunale, ai fine di tenere conto della sospensione o riduzione dell'attività di diverse categorie di utenze non domestiche a ciò costrette dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, possa intervenire con misure non previste nel regolamento, stante, come detto, l'eccezionalità delle misure stesse;

RAVVISATA la necessità, per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, di prevedere esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche una riduzione TARI in misura del 70% da applicare sulla parte variabile della tariffa;

di dare atto che la presente riduzione trova copertura nel pertinente capitolo di spesa 2430 codice **14.02-1.04.03.99.999** nel bilancio di previsione 2020/2022, garantendo la copertura del 100% della TARI;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 31 in data odierna con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARI.

VISTA la deliberazione del C.C. n. 2 del 05.05.2020 ad oggetto: "TARI – tassa rifiuti - determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabiliti dall'art. 107 comma 5 del decreto legge 170 Marzo 2020 n. 18", con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le tariffe tari già adottate nel 2019;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima*

del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione espresso in data 26.09.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

- di dichiarare la premessa parte integrale e sostanziale del presenta atto;
- di prevedere, per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche, una riduzione TARI in misura del 70% da applicare sulla parte variabile della tariffa escluse le seguenti categorie rimaste aperte durante il periodo di quarantena come ad esempio banche, studi commerciali, farmacia, plurilicenze, supermercati, macellerie, generi alimentari, tabaccai, ortofrutta, case di cura ecc...;
- di dare atto che la presente riduzione trova copertura nel pertinente capitolo di spesa 2430 codice **14.02-1.04.03.99.999** nel bilancio di previsione 2020/2022, garantendo la copertura del 100% della TARI;
- :
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-Pareri di regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili delle aree/ servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 30-09-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Responsabile Area - Finanziaria
Matricardi Daniel

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra la proposta sopra riportata e invita i consiglieri ad intervenire.

Il Sindaco Presidente precisa che nel caso di eventuali attività che erroneamente non risultano inserite fra quelle oggetto della presente delibera si procederà mediante la sottoscrizione di una apposita richiesta alla rettifica del ruolo Tari anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in esame;

Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Breccia, Simonella e Cannella)

Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata

Infine , stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, con successiva votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Breccia, Simonella e Cannella)

Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così' come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE
F.to MATRICARDI DANIEL

N. 717
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 07-10-20 al 22-10-20

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 07-10-20

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 07-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)